SISTEMAZIONE NEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO DEL PERSONALE ASSUNTO DALL'AZIENDA MEDESIMA CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO IN BASE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 NOVEMBRE 1961, N. 1192

Art. 4

L'inquadramento di cui al precedente articolo 1 viene esteso anche a favore dei lavoratori che abbiano superato il limite di eta' indicato all'articolo 2, ma non quello massimo previsto, per il collocamento in quiescenza, dagli ordinamenti dei fondi di previdenza cui i medesimi lavoratori risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge. A favore dei suddetti lavoratori verra' conservata la iscrizione ai fondi di previdenza di cui al precedente comma e nei loro confronti, ai fini del collocamento a riposo, saranno da considerarsi i limiti massimi di eta' previsti dagli ordinamenti dei fondi medesimi.

Versione in vigore dal 22 novembre 1963, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sistemazione nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato del personale assunto dall'Azienda medesima con contratto di diritto privato in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192
Estremi	Legge 3 novembre 1963, n. 1443
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistemazione-nei-ruoli-del-personale-dell-azienda-autonoma-delle/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it